

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MANCINI GIACOMO: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (2499)	604
PRESIDENTE	603	PRESIDENTE	604, 606, 607, 609, 612, 613, 615 617, 618, 619, 620, 621, 622
Comunicazione:		ALOI	608, 611
PRESIDENTE	604	CASTELLI	608, 611, 614, 617, 618
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		CATANZARITI	611, 612, 621
Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791)	604	CITTADINI	611
PRESIDENTE	604	COCCIA	621
MAZZOLA, <i>Relatore</i>	604	FELISETTI, <i>Relatore</i>	604, 612, 617, 618, 619, 620
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	604	MANCO	610, 611, 612, 618
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	614, 617, 618, 619 620, 621, 622
ACCREMAN: Istituzione della corte d'assise di Rimini (1949);		REALE GIUSEPPE	606, 607, 609, 610, 611 617, 619, 621, 622
GUADALUPI ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto (574);		TRIPODI ANTONINO	607, 609, 611, 619
CAROLI: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto (582);		VALENSISE	608, 610, 611
MANCO ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto (713);		Votazione segreta:	
TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (475);		PRESIDENTE	622
MAZZARINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (643);			
REALE GIUSEPPE ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (1428);			

La seduta comincia alle 11,35.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli di Nardo, Antonino Macaluso, Milia e Sartor sono, rispettivamente, sostituiti dagli onorevoli Aloï, Valensise, Antonino Tripodi e Giuseppe Reale.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 38 del regolamento, partecipa alla discussione delle proposte di legge in discussione nella seduta odierna, senza diritto di voto, il deputato Catanzariti.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

MAZZOLA, *Relatore*. Propongo alla Commissione un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non si oppone al rinvio, pur sottolineando l'estrema urgenza dell'approvazione del provvedimento, data la mancanza di cancellieri, che è a tutti nota.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Accreman: Istituzione della corte d'assise di Rimini (1949); Guadalupi ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto (574); Caroli: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto (582); Manco ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto (713); Tripodi Antonino ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476); Mazzarino ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (643); Reale Giuseppe ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (1428); Mancini Giacomo: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria (2499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Accreman: « Istituzio-

ne della corte d'assise di Rimini »; Guadalupi, Signorile e Colucci: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto »; Caroli: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto »; Manco, di Nardo e Romeo: « Istituzione delle corti di assise di primo grado di Brindisi e Taranto »; Tripodi Antonino, Valensise ed Aloi: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria »; Mazzarino, Baslini, Giomo e Quilleri: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria »; Reale Giuseppe, Amodio, Bertè, Bianchi Fortunato, Calvetti, Castellucci, Erminero, Fracanzani, Galli, Ianniello, Mancini Antonio, Morini, Pisicchio, Prearo, Rausa, Russo Ferdinando, Spitella e Tozzi Condivi: « Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria »; Mancini Giacomo: « Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione sulle linee generali di queste otto proposte di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione.

FELISETTI, *Relatore*. La proposta di legge Accreman, che praticamente ripete un analogo progetto di legge presentato nella precedente legislatura, tende ad istituire una corte d'assise a Rimini. In effetti, come pone in evidenza la nota illustrativa del proponente, il tribunale di Rimini, con competenza su una parte del territorio della provincia di Forlì, è stato istituito dieci anni fa e il lavoro giudiziario compiuto in questo arco di tempo dimostra che l'istituzione di tale ufficio era assolutamente improrogabile. Ancora nella nota illustrativa si legge che nel 1970, nel 1971 e nel 1972 i due terzi dei procedimenti penali di competenza della corte d'assise di Forlì sono stati relativi a fatti avvenuti nella circoscrizione di Rimini e non in quella di Forlì.

Sulla base di questa argomentazione, e anche con riferimento al fatto che all'atto della istituzione del tribunale di Forlì era già stata prevista la possibilità della creazione della corte d'assise di Rimini (operazione mai realizzata per una dimenticanza), do quindi parere favorevole alla approvazione di questa proposta di legge. Debbo però far notare che non è stato espresso in merito né il parere della direzione generale dell'ordinamento giudiziario, né quello del

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Consiglio superiore della magistratura, pareri che tuttavia non sono strettamente necessari ai fini della nostra decisione.

All'ordine del giorno sono poi iscritte le proposte di legge relative alla istituzione delle corti di assise di primo grado a Brindisi e a Taranto. La prima proposta di legge in materia fu presentata nel 1963 dall'onorevole Scarascia Mugnozza, ma non concluse il suo normale *iter* e quindi l'unica corte d'assise esistente nel distretto, cioè quella di Lecce, continuò a sopportare il peso dei processi appartenenti alle circoscrizioni di Brindisi e di Taranto. Le proposte di legge in questione sono tre, e recano, rispettivamente, il n. 574, il n. 582 ed il n. 713. Tutte e tre sono state presentate nel 1972 e, nella nota illustrativa, mettono in evidenza il carico giudiziario.

Nel 1970 sono stati definiti dalla corte d'assise di Lecce 48 processi, così ripartiti: 20 per Brindisi, 18 per Taranto e 10 per Lecce. Ora, poiché i tribunali delle prime due città sono sufficientemente attrezzati, sarà relativamente agevole insediarvi delle corti di assise di primo grado. Per quanto mi risulta, anche in questo caso, salvo notizie dell'ultima ora, non è stato emesso il parere né dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, né del Consiglio superiore della magistratura. Devo tuttavia per completezza richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, circa la proposta di legge presentata dall'onorevole Scarascia Mugnozza nel 1963, il Consiglio superiore della magistratura espresse allora parere favorevole, mentre la direzione generale del ministero non si pronunciò.

Con le proposte di legge n. 476, n. 643, n. 1428 e n. 2499, pure in discussione, entriamo ad esaminare l'argomento della corte d'appello di Reggio Calabria. Occorre tuttavia precisare che le prime tre proposte di legge hanno per oggetto l'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria, mentre la proposta di legge n. 2499 chiede l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, in quanto a Reggio Calabria esiste già, appunto, una sezione di corte d'appello.

Precisato il diverso oggetto delle prime tre proposte di legge rispetto alla quarta, vengo ad illustrarne ai colleghi il contenuto. Innanzitutto, devo ricordare che tutta la Calabria ha un'estensione di 15 mila 800 chilometri quadrati, ed una popolazione di più di due milioni di abitanti. Essa ha una sola

corte di appello, a Catanzaro, ed una sezione distaccata di corte d'appello a Reggio Calabria, per la sola circoscrizione del tribunale di Reggio Calabria. Gli altri tribunali della Calabria (cioè quelli di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Rossano e Vibo Valentia) sono tutti nella giurisdizione della corte d'appello di Catanzaro. Devono essere sottolineate le distanze notevoli, e le condizioni di non agevole trasferimento dall'una all'altra sede, considerata la situazione geografica ed orografica del territorio.

Nel 1959-1960, un'indagine del Ministero di grazia e giustizia portò alla constatazione dell'opportunità di elevare a corte d'appello la sezione distaccata di Reggio Calabria, aggregandovi i tribunali di Locri e Palmi, che sono nell'immediato retroterra di Reggio Calabria. Nel 1970-1971, tra le rivendicazioni dei reggini vi fu anche quella relativa alla corte d'appello, ed una nuova indagine del ministero portò a constatare che tutti o quasi i sindaci della provincia convenivano su tale opportunità.

Sono stati da allora presentati molti ordini del giorno e proposte di legge, nella quarta e nella quinta legislatura.

Le tre proposte di legge che tendono all'istituzione della corte d'appello a Reggio Calabria possono essere riassunte (questa è una personale opinione del relatore) nella proposta di legge n. 1428 degli onorevoli Giuseppe Reale ed altri, in quanto quest'ultima comprende anche quanto viene proposto nelle altre proposte di legge delle quali il contenuto esclusivo consiste nella richiesta di istituzione della corte di appello a Reggio Calabria. La proposta di legge Reale, infatti, non si limita a prevedere l'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria, ma reca inoltre l'istituzione di una corte d'assise in Locri, che cesserebbe così di essere aggregata alla corte d'assise di Palmi, per diventare corte d'assise autonoma.

Anche su questa materia manca il parere del Consiglio superiore della magistratura, mentre, per quanto riguarda l'opinione ministeriale, i colleghi potranno riportarsi a quanto eventualmente dichiarerà tra poco il rappresentante del Governo.

La proposta di legge n. 2499 dell'onorevole Giacomo Mancini non pone, viceversa, la questione dell'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria (e quindi conferma l'attuale situazione, cioè l'esistenza in questa città di una sezione distaccata della corte

d'appello di Catanzaro): essa ha per oggetto l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria. La proposta di legge Mancini, quindi, tende semplicemente a consentire una più agevole possibilità di accesso e di utilizzo dell'amministrazione giudiziaria da parte degli abitanti di questi due comuni. Per essi, infatti, in base alla competenza, i procedimenti in corte d'appello dovrebbero aver luogo a Catanzaro, mentre, con la presente proposta di legge, verrebbero svolti a Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

REALE GIUSEPPE. Intervengo con particolare riferimento al tema dell'istituzione della corte d'appello a Reggio Calabria. Innanzitutto devo, però, ringraziare il relatore per la concisione e la precisione con cui ha esposto i termini della questione, e che mi evitano di addentrarmi nella trattazione del tema stesso.

Desidero comunque sottoporre ai colleghi alcuni rapidissimi cenni sul problema in discussione. Nel 1944 fu istituita una sezione distaccata di corte d'appello a Reggio Calabria, regolarmente funzionante. La competenza, però, di questa sezione è ancora limitata soltanto al tribunale di Reggio Calabria, laddove nella provincia esistono altri due tribunali, quello di Palmi e quello di Locri. L'uno e l'altro centro distano poco da Reggio Calabria (rispettivamente, 45 chilometri circa e 90 chilometri) e sono collegati a Reggio Calabria dal loro naturale flusso di affari, e dai continui rapporti economici, amministrativi e di interesse generale.

I tribunali di Palmi e Locri, pur appartenendo alla provincia di Reggio Calabria, rientrano attualmente nella competenza della corte d'appello di Catanzaro: vi è quindi, tra l'altro, una discordanza tra la circoscrizione amministrativa (provincia di Reggio Calabria, comprendente i tribunali di Locri e Palmi) e la circoscrizione giudiziaria.

I consigli degli ordini di Palmi e di Locri hanno auspicato, con ripetute deliberazioni, l'aggregazione dei suddetti tribunali alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria. I consigli comunali di tutti i comuni della provincia hanno adottato ripetute deliberazioni chiedendo l'aggregazione stessa. In tempi passati — lo ricordo molto rapidamente — si è avuta anche una lunga agitazione della classe forense, con astensione dalle udienze

per un intero anno giudiziario, ed il consiglio comunale di Reggio Calabria si è dimesso al completo.

Ora, la corte d'appello di Catanzaro non verrebbe affatto impoverita dalla sottrazione, dalla sua competenza, dei tribunali di Palmi e Locri, perché in atto estende la sua competenza su dieci tribunali: Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Rossano, Vibo Valentia: rimarrebbe quindi una competenza estesa ad otto tribunali di grossa entità (tra i quali Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia). Occorre poi ricordare che c'è, presso la corte d'appello di Catanzaro, un notevole ingolfamento nel lavoro: nel 1972, su un totale di 2.309 procedimenti, ne sono rimasti pendenti, a fine d'anno, 1.286, con un notevole ritardo, quindi, nell'amministrazione della giustizia.

Sono in atto prospettate due ipotesi. La prima è quella di elevare a corte d'appello la sezione di Reggio Calabria con competenza sui tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri. A ciò tende la proposta di legge presentata da me assieme a numerosi colleghi del gruppo della democrazia cristiana. La seconda è lasciare la sezione di corte d'appello così com'è, estendendone però la competenza ai tribunali di Palmi e Locri. Quest'ultima soluzione non comporterebbe neppure la necessità di un aumento dell'organico, ma non soddisfa le attese della popolazione.

È ormai evidente che il problema è maturo per la soluzione. Il fatto di esaminare questo provvedimento in sede legislativa sta ad indicare la volontà del Parlamento e del Governo di procedere ad una rapida approvazione. Ritengo quindi che non si debba dar luogo ad ulteriori rinvii, non soltanto per l'esigenza di amministrare la giustizia, ma anche per corrispondere alle attese della popolazione che non può non costituire l'elemento guida e dominante della nostra vita politica.

Mi permetto di insistere perché si approvi il provvedimento relativo alla istituzione di una corte di appello piuttosto che procedere all'aggregazione di cui si è parlato.

Desidero aggiungere poi, che l'articolo 3 della proposta di legge da me presentata prevede l'istituzione di una corte di assise presso il tribunale di Locri. Al riguardo bisogna chiarire che il territorio della provincia di Reggio Calabria è diviso tra due circoscrizioni di corti d'assise, l'una avente sede a Reggio Calabria e l'altra avente sede a Pal-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

mi. Quest'ultima ha giurisdizione anche sul circondario di Locri e per l'amministrazione della giustizia è costretta a spostarsi da Palmi a Locri. Pare pertanto opportuno istituire una corte di assise presso il tribunale di Locri per eliminare questo inconveniente e per dare un miglior assetto agli uffici giudiziari; sono motivazioni analoghe a quelle addotte per l'istituzione delle corti di assise di Brindisi e Taranto. Sottopongo alla vostra attenzione anche questa attesa.

PRESIDENTE. Ella mi aveva preannunciato la presentazione di un emendamento. Vuole accennarvi nel suo intervento?

REALE GIUSEPPE. Preferisco di no, onorevole presidente, perché si tratta di una ipotesi subordinata.

TRIPODI ANTONINO. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Felisetti e dell'onorevole Giuseppe Reale, nella mia qualità di primo firmatario della proposta di legge presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale per l'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria, desidero sottolineare quanto ha dichiarato nel mese di gennaio il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, dottor Mario Marmo, circa il preoccupante, se non del tutto spaventoso, appesantimento dell'amministrazione giustizia nella Calabria.

Questo procuratore generale ha affermato che la situazione degli uffici giudiziari si è notevolmente aggravata per le persistenti deficienze di tutti gli organici e specialmente dei funzionari di cancelleria e di segreteria. Le frasi da lui pronunciate, non possono non essere allarmanti per noi che dobbiamo decidere sulla necessità di coadiuvare l'amministrazione della giustizia in Calabria creando una corte di appello autonoma a Reggio Calabria; una di tali frasi è del seguente tenore: «La giustizia, questa grande ammalata, si avvia in Calabria senza scampo verso la completa paralisi, con quali risultati per l'ordine sociale e giuridico è facile per tutti immaginare e valutare».

Debbo denunciare che, nonostante da anni e anni si stia insistendo per decidere la creazione di una nuova corte di appello autonoma che concorrerebbe a una migliore distribuzione del lavoro giudiziario, tutti gli espedienti sono stati esperiti per ritardare questa decisione; ma di fronte alle dichiarazioni ora lette del procuratore generale mi sembrerebbe non molto responsabile da par-

te di tutti noi non porre termine a tante attese ed insistenze levate sia in sede tecnico-giuridica, sia in sede politica.

L'onorevole Giuseppe Reale ha poc'anzi dato qualche cifra in ordine ai processi pendenti. Credo sia opportuno aggiungerne alcune altre. In Calabria esistono 74 preture. Nel 1972 erano rimasti pendenti 21.080 processi; al 30 settembre 1973 i processi pendenti erano 22.469 e pertanto la pendenza era aumentata di 1.389 unità.

Negli undici tribunali della Calabria (sottolineo questo dato, perché non so se ne esistono altrettanti nelle altre regioni italiane, a parità di popolazione ed estensione territoriale), tutti dipendenti dalla medesima corte di appello, nell'anno 1973 vi erano 26.246 processi pendenti; ne sono stati definiti nel 1973 solo 6.721; al 30 settembre 1973 ne risultano ancora pendenti 28.888, per cui la pendenza è aumentata di 2.642 unità.

Consideriamo ora la situazione della corte di appello di Catanzaro nella quale è compresa la sezione di appello di Reggio Calabria. Nel 1972 erano pendenti 1.650 processi, ne sono stati definiti nel 1973 soltanto 459; al settembre 1973 ne sono rimasti pendenti 1.911; pertanto la pendenza è aumentata di altre 261 unità.

Purtroppo molto reale e tutt'altro che retorica è dunque la frase pronunciata dal procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, giacché poggia sulle preoccupanti cifre che ho voluto sottolineare e che rendono indifferibile la decisione sulla creazione di un'altra corte di appello autonoma a Reggio Calabria, non foss'altro che per una più equa distribuzione del lavoro, a parte un doveroso riconoscimento verso le istanze della città.

Il relatore ha fatto una differenziazione fra le tre proposte di legge (una del gruppo democristiano, l'altra del gruppo liberale e la terza del gruppo del MSI-destra nazionale), che tendono all'istituzione di una corte d'appello autonoma, e la proposta di legge del gruppo socialista, presentata dall'onorevole Giacomo Mancini, che tende sostanzialmente a mantenere lo *statu quo*, salvo l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla già esistente sezione di corte di appello di Reggio Calabria, con l'esclusione di qualsiasi autonomia.

Bisogna riflettere su ciò. Onorevole rappresentante del Governo, io le chiedo che cosa appesantisca l'erario, cosa vi sia di così drammatico dal punto di vista finanziario, nel limitarsi ad aggregare due tribunali alla

sezione di corte di appello di Reggio Calabria o nel dichiarare che questa corte di appello, con i due tribunali già aggregati, è anche autonoma, come la popolazione reggina chiede da decenni con insistenza. Qual è la differenza? Poiché io non riesco a vederla così abissale, temo che ci sia qualche riserva mentale: che cioè ci si voglia riferire a ben altre vicende, d'altra parte a tutti note, che punitivamente non si voglia dare alla città di Reggio Calabria la corte d'appello autonoma, che ci si voglia fermare a timidi compromessi che lasceranno scontenta la popolazione e potranno indurre a ritenere che il Governo ed il Parlamento (scusate, onorevoli colleghi, la mia frase è forse intemperante, ma non rispecchia alcuna mia intenzione offensiva) non vogliono o non hanno il coraggio di dichiarare formalmente quello che concedono sostanzialmente, quasi per evitare ulteriori rivendicazioni sgradite ai partiti dell'arco costituzionale.

VALENSISE. Vorrei brevemente riallacciarmi alle considerazioni già svolte dal collega Antonino Tripodi per sottolineare la necessità assoluta di creare un'autonoma corte d'appello nella città di Reggio Calabria senza scendere a compromessi. In secondo luogo, desidero far notare all'onorevole Giuseppe Reale che quanto egli ha detto nel corso del suo intervento contrasta con la subordinata che egli intende proporre. Cioè il collega, nell'affermare che la popolazione non accetterebbe la pura e semplice aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione staccata della corte d'appello di Reggio Calabria non può, senza allarmare gravemente la stessa popolazione, adeguarsi alla subordinata tracciata.

Concludendo il mio brevissimo intervento, auspico quindi che la Commissione giustizia voglia approvare la proposta di legge relativa alla istituzione della corte d'appello nella città di Reggio Calabria, con l'annessione dei tribunali di Palmi e Locri.

ALOI. Ho poche osservazioni da aggiungere a quanto già detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei innanzitutto, rifacendomi a quello spirito di compromesso che mi sembra molto vivo in questa circostanza, conoscere i motivi per i quali, malgrado le sollecitazioni, il Consiglio superiore della magistratura non ha emesso il parere sulla istituzione di una corte d'appello autonoma a Reggio Calabria. Si tratta, a mio avviso,

di un fatto molto significativo, perché potrebbe rientrare in quel quadro di riserva mentale che poc'anzi il mio collega, onorevole Tripodi, ha ipotizzato. Vorrei anche aggiungere che la città attende questa decisione, essendo stata sin troppo mortificata nel passato recente, in una serie di situazioni, da una classe dirigente che ha creduto di poter intervenire soltanto attraverso operazioni di polizia e di denigrazione della città stessa.

CASTELLI. Ritengo di dover esprimere, sia pure succintamente, il pensiero del gruppo democristiano su tutti i provvedimenti in discussione. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni obiettive che hanno giustificato la concentrazione del dibattito su un progetto di legge in particolare; credo però opportuna una valutazione di ordine generale, anche se debbo ripetere quanto ho già detto in sede referente, in occasione dell'esame degli stessi provvedimenti. Il gruppo democristiano è, in via generale, contrario alla proliferazione delle sedi giudiziarie, siano preture o tribunali, o corti d'appello o corti d'assise. Noi riteniamo vi sia piuttosto un'esigenza di riduzione del numero delle sedi attuali; ciò però non significa che automaticamente siamo contrari a qualsiasi proposta di nuova istituzione. Noi, infatti, lamentiamo soprattutto una irrazionale distribuzione sul territorio nazionale e ci rendiamo quindi conto che, mentre in alcune zone è assolutamente preminente l'esigenza di soppressione di sedi giudiziarie, la medesima impostazione non avrebbe alcuna giustificazione in altri luoghi, ove occorre procedere in termini diversi. L'iscrizione all'ordine del giorno, in sede referente, di una serie di proposte di legge recanti l'istituzione di nuovi organi giurisdizionali ci aveva preoccupato perché, a nostro avviso, esse avrebbero applicato in modo per lo meno anomalo il principio della fisica secondo cui « nulla si crea e nulla si distrugge », stabilendo che nell'amministrazione della giustizia « tutto si crea e nulla si distrugge », neanche ciò che è superfluo. Avevamo pertanto salutato con favore le indicazioni del ministro, il quale aveva dichiarato di voler seguire un indirizzo (per la verità non aveva assunto un impegno al riguardo) di contemporanea presentazione di proposte di nuova istituzione e di proposte di soppressione. Successivamente, si è avuto un mutamento di impostazione; il Governo ha ritenuto che la fase della eliminazione dovesse essere rinviata nel

tempo, dopo accertamenti, dopo aver acquisito dei pareri, dopo il superamento di alcune difficoltà; ha proposto invece di provvedere immediatamente a nuove istituzioni. Prendiamo atto dello stato di necessità e consideriamo assurdo — per coerenza astratta ad un principio — non adottare una decisione su questioni particolarmente urgenti soltanto perché attualmente non possiamo — e non per responsabilità nostra — inquadrarle in una visione organica. Senza venir meno pertanto alla propria tesi di ordine generale, il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole alla approvazione delle proposte di legge nei termini che ora indicherò, rinnovando però l'esortazione agli organi di governo affinché assumano le essenziali iniziative in ordine agli altri problemi.

Siamo senz'altro favorevoli alla proposta di legge Accreman, perché in pratica rimedia ad una omissione verificatasi nel corso dell'approvazione di altri provvedimenti in materia; siamo favorevoli all'approvazione delle proposte di legge relative alla istituzione di corti d'assise a Brindisi e Taranto e ci rendiamo conto che le contingenze, le situazioni obiettive, lo stato della giustizia in queste sedi giustificano l'adempimento; riteniamo di esprimere un giudizio più articolato di fronte all'annoso problema di Reggio Calabria, ad una questione che è uno solo degli aspetti di una situazione più complessa.

Per Reggio Calabria ci troviamo di fronte a proposte di tipo completamente diverso: direi che non vi è solo una biforcazione, ma una tripartizione: vi è la proposta di legge Mancini Giacomo; quella presentata da esponenti del MSI-destra nazionale, che è di indirizzo completamente opposto; la proposta di legge Reale Giuseppe ed altri che (soprattutto se consideriamo l'enunciazione « subordinata », cui poc'anzi si è fatto cenno) indica una linea mediana.

La proposta di legge Mancini Giacomo è per la semplice aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria; la seconda proposta di legge intende trasformare la sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria in corte d'appello, con giurisdizione sui territori attualmente compresi nella circoscrizione dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri; infine, attraverso la proposta di legge Reale Giuseppe ed altri, si pensa in via principale alla istituzione della corte d'appello in Reggio Calabria, e contemporaneamente (all'articolo 3 del testo) si pone il

problema dell'istituzione della corte d'assise di Locri.

Noi riteniamo che il discorso contenuto nella proposta di legge Reale Giuseppe ed altri debba senz'altro essere accolto, per quanto riguarda Locri e che invece, in relazione alla situazione specifica di Reggio Calabria, si debba piuttosto far riferimento alla ipotesi prevista dalla proposta di legge Mancini Giacomo, che in sostanza coincide con la « subordinata » avanzata dall'onorevole Giuseppe Reale.

Crediamo che accogliendo questa impostazione intermedia sia possibile garantire meglio la funzionalità della giustizia in quella regione, e andare incontro a legittime esigenze, senza arrivare a modificazioni radicali, che non sarebbero giustificate in sede di adozione di provvedimenti d'urgenza.

Se riteniamo che tutto debba poi essere esaminato, valutato e ristrutturato in un quadro globale, la soluzione mediata non rappresenta un « deteriore compromesso », ma ottempera alla preoccupazione di non pregiudicare in termini troppo drastici la soluzione finale, cui si dovrà arrivare — mi auguro — con una certa rapidità.

TRIPODI ANTONINO. Abbiamo sentito parlare di una proposta subordinata, cui si è accennato negli interventi dell'onorevole Giuseppe Reale e dell'onorevole Castelli; ma esplicitamente, non ci è stato detto nulla in quest'aula a proposito di tale proposta: vorremmo perciò sapere di che si tratta.

REALE GIUSEPPE. Ho detto che sono prospettabili due soluzioni, che evidentemente si evincono dalle proposte di legge stesse. C'è la proposta relativa all'istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria e c'è quella concernente l'aggregazione dei due tribunali di Locri e di Palmi alla sezione della corte d'appello di Reggio Calabria. La mia soluzione personale, nella misura in cui riflette le istanze della popolazione, non può essere che quella che ho sottoscritto. Ma a parte la mia visione personale della questione, mi riservo di affacciare una soluzione subordinata, come obiettiva visione della situazione.

PRESIDENTE. Siamo in fase di discussione sulle linee generali delle proposte di legge. Il tema della cosiddetta soluzione subordinata verrà all'attenzione quando si passerà all'esame degli articoli delle singole proposte di legge: dovremo allora seguire un

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

determinato ordine nell'esame e nella votazione, ed allora potranno essere presentati e discussi emendamenti tendenti a soluzioni subordinate.

VALENSISE. Noi riteniamo comunque che il Governo dovrebbe pronunciarsi sulle varie proposte affacciate.

MANCO. Ringrazio l'onorevole relatore, perché mi pare che abbia espresso parere favorevole su tutte le proposte di legge, per lo meno su quelle che si riferiscono all'istituzione della corte d'assise a Brindisi e a Taranto; per quanto riguarda invece le altre proposte di legge, non ho ben capito se egli abbia espresso parere favorevole sul provvedimento che chiede l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, o su quelli che propongono l'istituzione di una corte d'appello autonoma a Reggio Calabria, o se, ancora, egli si sia rimesso in proposito alla decisione della Commissione: desidererei pertanto che mi fosse chiarito questo punto.

Personalmente, sono favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1949, concernente l'istituzione della corte d'assise in Rimini, poiché mi pare che alla base di questa richiesta vi siano le stesse giuste motivazioni da cui nascono le altre proposte di legge; inoltre Rimini è stata oggetto, nel passato, di un'omissione in questo campo, e vi è un impegno nei suoi confronti che non è stato osservato.

Per quanto concerne poi l'istituzione delle corti d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto, la richiesta in tal senso rimonta a un ventennio fa, ed è stata successivamente tradotta in proposte di legge di tutti i gruppi politici. La prima fu quella presentata dall'onorevole Scarascia Mugnozza, nel 1963, che allora ebbe il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura (il che dimostra anche il contrasto esistente nella giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura, al quale è per questo che io poi dico di non credere) evidentemente sulla base di una documentazione dalla quale si ricavava che il volume degli affari penali del territorio di Brindisi e di Taranto era due o tre volte superiore a quello, ad esempio, della città di Lecce, che era la sede principale della corte d'assise.

E devo ringraziare ufficialmente il sottosegretario onorevole Pennacchini che ha compiuto una visita in zona, rendendosi con-

to personalmente della situazione, ed assumendo l'impegno (nell'ambito delle sue responsabilità ministeriali) di favorire l'approvazione del provvedimento in oggetto, cui quindi assicurava il parere favorevole del Governo. Mi pare pertanto che su questo argomento non esistano problemi che possano destare perplessità.

A proposito delle proposte di legge concernenti la situazione di Reggio Calabria, vorrei penetrarne maggiormente la *ratio*, per poi avanzare la richiesta di un maggiore approfondimento della materia in questione. E vorrei approfondire in particolare la *ratio* della proposta di legge Mancini Giacomo: poiché mi rifiuto di pensare che il presentatore abbia premeditato, per un suo disegno politico e personale (che in tal caso andrebbe svelato, chiarito e denunziato), voluto impedire che la città di Reggio Calabria avesse una sua corte d'appello autonoma...

VALENSISE. Questo ha voluto!

MANCO. Ora, io di questo potrei anche essere convinto, personalmente: ma vorrei ugualmente fare un'analisi della questione, per arrivare ad una soluzione. Posso anche ritenere — qualora non vi sia un tale disegno personale (che contrasterebbe tra l'altro con la volontà dei partiti di maggioranza) — che una simile richiesta possa avere il significato di una specie di introduzione diplomatica, per poi giungere alla richiesta di una corte d'appello autonoma; può darsi cioè che l'onorevole Giacomo Mancini abbia cercato di ottenere quanto ora possibile, ferma restando la volontà di avere una corte d'appello autonoma a Reggio Calabria nel futuro. Una diversa intenzione non sarebbe giustificata, sotto il profilo non degli interessi campanilistici, ma dell'interesse dell'amministrazione della giustizia inteso in senso funzionale, cioè, direi di un « interesse di principio ». Non voglio pensare a tutto questo, ma piuttosto penso che egli abbia fatto questo tentativo per pervenire a qualche cosa di più completo come vogliono tutti i gruppi.

Non riesco a comprendere la posizione dell'onorevole Giuseppe Reale che ripiega, come un fatto già scontato, su quella subordinata che poi traspare da un fatto obiettivo (e su ciò gli do ragione), ma che egli accetta come un fatto soggettivo.

REALE GIUSEPPE. Non ho dichiarato questo.

MANCO. Il fatto è che l'onorevole Giuseppe Reale si è soffermato su una analisi obiettiva dell'esistenza di una diversa proposta di legge che ha definito subordinata.

REALE GIUSEPPE. Non l'ho definita tale.

MANCO. Questo termine si riferisce a chi presenta una richiesta principale formulando, però, delle proposte alternative rispetto alla prima. Non esiste una subordinata che si ricavi indipendentemente dalla volontà del proponente.

Vorrei pregare il gruppo socialista, di cui fa parte l'onorevole Giacomo Mancini, che ha presentato la proposta di legge n. 2499, ed il relatore di approfondire questa questione, anche perché la motivazione contenuta nella relazione appare in contrasto con la conclusione.

Il relatore si è dichiarato favorevole a tutte le proposte di legge e, sia pure nel silenzio del dispositivo della conclusione, mi è sembrato favorevole alla istituzione di una corte di appello a Reggio Calabria.

Mi pare che questa città sia meritevole di tale autonomia; e non è solo la popolazione a volerla. Se partite dal principio che la volontà della popolazione possa costituire addirittura un elemento negativo, vi sbagliate. Voi dovete partire dalla documentazione. Se non sono vere le motivazioni di cui ha parlato l'onorevole Tripodi citando una affermazione del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro e che sono in rapporto al volume di affari, ai processi, allora, onorevole Castelli, ci dica le motivazioni contrarie che, fino a questo momento, non abbiamo sentito.

Quando lei afferma che il gruppo della democrazia cristiana è orientato verso la subordinata da lei inventata, non ne ha dato una motivazione, a meno che non si tratti di un fatto politico, nel qual caso abbia il coraggio di dirlo.

CASTELLI. La giustificazione io l'ho data e non è politica.

MANCO. L'onorevole Castelli può anche dire che non ha il dovere di fornire alcuna motivazione...

CASTELLI. L'ho già data.

MANCO. ...però i membri della Commissione hanno il diritto-dovere di conoscere le

motivazioni ed esiste il diritto di critica quando un discorso che si conclude con un certo atteggiamento è privo delle giustificazioni di ordine logico e morale che devono costituire la materia della discussione.

Desidero invitare i colleghi della democrazia cristiana a chiarire quali motivi ostino alla istituzione della corte di appello di Reggio Calabria, in modo che possiamo renderci conto se tali motivi siano giusti o no, dopodiché il voto sarà sicuramente più responsabile e cosciente.

CATANZARITI. Non sono membro della Commissione giustizia, però essendo un parlamentare calabrese, precisamente di Reggio Calabria, desidero esprimere la mia opinione su questa questione.

Ho ascoltato con molta attenzione i colleghi che mi hanno preceduto e per la verità ho avuto l'impressione che si faccia la gara, almeno tra i parlamentari del MSI-destra nazionale, a fare il primo della classe di fronte alla città di Reggio Calabria dove io ho svolto attività di dirigente sindacale.

TRIPODI ANTONINO. Gli elettori ci hanno dato 28.000 voti.

CATANZARITI. Questo è il momento delle scelte coraggiose, perché è stata ingannata Reggio Calabria per tanto tempo.

VALENSISE. Noi non abbiamo ingannato nessuno!

CITTADINI. Nessuno vi ha interrotto e quindi non interrompete!

VALENSISE. Parli pure l'onorevole Catanzariti.

CATANZARITI. Non c'è bisogno che lei mi dia la parola.

VALENSISE. Onorevole Presidente, l'onorevole Catanzariti non deve fare affermazioni di quel genere.

CATANZARITI. Non vado a scuola dai fascisti e dal « boia chi molla », perché la vostra è una scuola che ha portato al disastro Reggio Calabria.

ALOI. Voi siete responsabili della mortificazione di Reggio Calabria.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

PRESIDENTE. In un'assemblea, anche se ristretta, non mi sembra che qualche giudizio di carattere politico debba suscitare sdegno. Prego l'onorevole Catanzariti di fare uno sforzo per essere il più sereno possibile.

CATANZARITI. Ho fatto e farò del tutto per essere sereno. Dicevo che ho seguito con molta attenzione i vari interventi e credo che essi ripropongano il discorso di una lacerazione della regione calabrese che noi dobbiamo cercare, coraggiosamente e responsabilmente, di superare anche in sede di discussione di questo problema che non è certamente l'unico che interessi la città di Reggio Calabria. Ve ne sono, come tutti sanno, altri di ordine economico e sociale che purtroppo sono molto più complessi ed hanno emarginato la città, la regione, creando le condizioni di disastro economico e politico che conosciamo. Su questi aspetti è stata richiamata più volte l'attenzione della categoria forense, della popolazione e dei lavoratori.

Ricordo che già nel 1959 (io ero allora segretario della camera del lavoro di Reggio Calabria) il problema della corte d'appello era considerato con esasperazione, come la classica « goccia che fa traboccare il vaso » e si collocava in una situazione di disagio economico e sociale della città e della provincia. Fu quindi proposta in quel periodo, come soluzione, l'aggregazione dei tribunali di Palmi e di Locri alla sezione staccata, esistente a Reggio, della corte d'appello. I motivi addotti a sostegno di questa proposta debbono essere ricercati nel riconoscimento della giusta esigenza di avvicinare al massimo la giustizia alla popolazione. Non sono d'accordo con coloro che fanno ricadere le cause della crisi della giustizia a Reggio Calabria e provincia soltanto sul grande numero di tribunali rientranti nella competenza della corte d'appello di Catanzaro. Sono invece dell'avviso che le cause delle deficienze accertate debbano essere ricercate in una serie di fattori, tra cui la carenza degli organici, l'esiguità dei mezzi finanziari, e, addirittura, la mancanza di cancellieri e dattilografi. Ricordo di aver avuto un incontro, tempo fa, con un magistrato di Reggio Calabria, il quale si lamentava di dover scrivere personalmente a macchina le sentenze.

Intendo, cioè, dire che saremmo fuori strada se pensassimo di poter imprimere al corso della giustizia in questa regione un andamento assai più rapido mediante l'istituzione di un nuovo organo. Sono lieto che

finalmente il dibattito su questo problema sia stato portato in sede legislativa. Prendo atto delle dichiarazioni rese, a nome del gruppo della democrazia cristiana, dall'onorevole Castelli, che costituiscono la base di un programma serio di organizzazione delle strutture giudiziarie del nostro paese. In questo quadro si potrebbero organicamente risolvere le questioni che sono sul tappeto: cioè, a mio avviso, questo orientamento potrebbe anche rompere un certo modo di fare politica a bassissimo livello. Noi lamentiamo in sostanza l'eccessivo carico gravante sulla corte d'appello di Catanzaro, la quale ha competenza su dieci tribunali: se noi alleggerissimo questo peso mediante l'aggregazione in oggetto, andremmo senz'altro incontro alle aspettative delle popolazioni calabresi.

MANCO. Quali sarebbero gli elementi negativi rispetto all'istituzione di una corte d'appello autonoma?

CATANZARITI. Si sono pronunziati in senso favorevole all'aggregazione le organizzazioni sindacali ed anche gli ordini degli avvocati di Locri e Palmi. Io bado soprattutto alla sostanza, non alla forma: proporrei quindi l'istituzione a Reggio Calabria di una sezione staccata dell'avvocatura distrettuale dello Stato e mi riservo di presentare un emendamento in questo senso. Tornando poi alla questione in esame, desidero dichiarare che non sono favorevole a soluzioni episodiche, cioè disorganiche, adottate senza una programmazione e senza un'attenta considerazione della situazione globale del nostro paese in questo settore. Ritengo, infatti, che una visione programmatica possa consentire un esame del problema molto più responsabile, serio e rispondente agli effettivi interessi della popolazione. Non vorrei poi tacere anche altri elementi: in questo campo è stato fatto di tutto per creare un clima di lacerazione della regione calabrese, clima che invece è necessario superare per contribuire ad assicurare alle popolazioni un sereno avvenire.

È indispensabile, cioè, sanare le divisioni esistenti tra lavoratori e lavoratori e superare le agitazioni della classe forense di Catanzaro (alcune persone, in questa città, pur avendo la stessa tessera di partito, usano un linguaggio diverso a seconda che si trovino a Reggio Calabria oppure a Catanzaro); noi comunisti, invece, abbiamo un linguaggio unitario: è una questione di costume, non si tratta di demagogia. La demagogia

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

non paga: alcuni dovrebbero prenderne atto. Anche perché è in atto un processo di recupero della città di Reggio Calabria, che è tutt'altro che una città fascista, come forse qualcuno crede. Ed inoltre non va sottovalutato il fatto che certi organi di stampa tentano di vedere la questione come espediente per rilanciare demagogicamente la battaglia relativa al capoluogo della regione calabrese (problema che ha creato i guasti a tutti noti).

Noi dovremmo quindi con saggezza ed equilibrio trovare una soluzione che colga la sostanza dei problemi al nostro esame. Penso che potremmo raggiungere questo risultato approvando l'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, l'istituzione di una corte d'assise a Locri nonché di una sezione distrettuale dell'avvocatura dello Stato in Reggio Calabria. In questo senso mi sembrano già orientati favorevolmente sia l'onorevole Castelli, che ha prospettato una soluzione analoga, sia lo stesso onorevole Giuseppe Reale, quanto meno in via subordinata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELISETTI, Relatore. Nello svolgere la relazione mi sono attenuto a un doveroso atteggiamento di esplicitazione e di interpretazione dei testi in discussione; a questo punto, ritengo però opportuno formalizzare delle proposte conclusive, anche alla luce del dibattito che si è avuto, entrando nel merito delle scelte.

Sono favorevole — per le ragioni che sono state esposte e che risultano ovvie per tutti — alla istituzione di una corte d'assise a Rimini: in questo modo si compirà un adempimento, sia pure tardivo, rispetto ad una situazione già largamente scontata da tempo. Sono anche favorevole alla istituzione delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto, per le ragioni già esposte. Devo, con l'occasione, ricordare che l'istituzione di una corte d'assise e l'istituzione di una corte d'appello sono due cose ben diverse, dal punto di vista della struttura, del personale occorrente, delle tabelle relative; se infatti l'istituzione di corte d'assise non pone problemi di molta mole, l'istituzione di una corte d'appello comporta tutta una diversa strutturazione, a livello anche di organizzazione, di locali e di personale.

Per quanto riguarda l'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria, credo che abbia avuto ragione l'onorevole Castelli a richiamarci piuttosto ad una visione di carattere sistematico ed organico della materia. Certo, capisco benissimo che è più facile dare ascolto alle legittime pressioni per la creazione di nuovi uffici che non, viceversa, constatare le esigenze di soppressione di alcuni degli uffici esistenti. Ma è doveroso compiere un esame globale della situazione, per calare la nostra decisione particolare in un quadro organico e generale, per quanto sia possibile, e per trovare dei punti di riferimento.

Occorre considerare, a questo punto, che di norma vi è una sola corte di appello per ogni regione, sita normalmente nel capoluogo.

Nella Valle d'Aosta non vi è corte di appello (il tribunale di Aosta è ricompreso nel distretto della corte di appello di Torino, assieme a ben sedici altri tribunali), mentre nel Molise vi è, a Campobasso, una sezione staccata della corte di appello di Napoli. Sia in Lombardia sia in Puglia vi sono invece due corti di appello (rispettivamente a Milano e Brescia e a Bari e Lecce). In Sicilia le corti di appello sono quattro: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.

Oltre alla sezione staccata di Campobasso, la corte di appello di Napoli ha un'altra sezione staccata, quella di Salerno. La corte di appello di Catanzaro, come si è ripetutamente detto, ha una sezione staccata a Reggio Calabria.

Quelle sopra riportate sono le uniche eccezioni alla regola secondo cui per ogni regione esiste una sola corte d'appello. Regola che vale, come si è detto, anche per il Piemonte, per il Trentino-Alto Adige, per il Friuli-Venezia Giulia, per l'Emilia-Romagna, per il Lazio.

Considerata questa situazione, dunque, sono contrario, come relatore, all'istituzione della corte d'appello a Reggio Calabria, mentre mi dichiaro favorevole alla aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria. Tale aggregazione porterebbe ad otto i tribunali che attualmente, in numero di dieci, fanno capo alla corte d'appello di Catanzaro, consentendo una migliore distribuzione di popolazione, di utenti della giustizia e di strumenti, e quindi alleggerendo le gravose condizioni di lavoro di Catanzaro da un lato, e valorizzando razional-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

mente le esigenze della popolazione reggina dall'altro.

Infine desidero aggiungere che nel 1973 l'allora ministro della giustizia espresse parere favorevole all'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La discussione odierna ripropone in via specifica alcuni problemi da tempo all'attenzione del Parlamento ed in via generale il problema-principe che ha sempre agitato parlamentari e Governo in ordine alla nuova distribuzione degli uffici giudiziari.

È evidente che qualunque proposta di nuova istituzione solleva il principio generale ed è altrettanto evidente che da più parti — non solo in Parlamento, ma anche da parte della magistratura e degli operatori del diritto — si sostiene, non da oggi, che è necessaria una revisione globale dell'intero quadro delle circoscrizioni giudiziarie allo scopo di renderlo più funzionale, più aderente alle necessità della popolazione e più in linea con le nuove disposizioni procedurali che il Parlamento sta approvando man mano.

Tutte le volte che è sorta qualche esigenza di istituire nuovi uffici, il Governo, naturalmente, si è sempre in linea di massima opposto, in quanto non considerava opportuno provvedere alla istituzione di singoli uffici in modo separato, mentre riteneva molto più logico attendere un programma organico di revisione generale di tutte le circoscrizioni giudiziarie, una ristrutturazione globale, in senso nazionale, che potesse tener conto delle nuove esigenze ed anche della necessità di sopprimere uffici che, nel tempo, si sono rivelati di dubbia o di scarsa utilità.

Tutte le volte, però, che si è cominciato a discutere di qualche soppressione, i parlamentari (soprattutto quelli interessati) hanno sollevato le più alte proteste ed hanno portato delle ragioni validissime per quanto riguardava le esigenze delle zone da loro rappresentate, che tuttavia forse non si conciliavano bene con quella esigenza di natura generale di cui ho parlato prima. Anche in considerazione di questo, il Governo non ha messo allo studio, alcuno di questi progetti di legge che, ripeto, riguardano singoli uffici.

A questo riguardo vorrei dare una risposta a quanti da più parti chiedono quali siano le intenzioni del Governo in ordine alla

ventilata soppressione di questo o di quell'ufficio giudiziario. Il Governo è contrario in questo momento alla soppressione singola ed isolata di uffici giudiziari e ritiene, invece, che la revisione possa essere fatta soltanto in via generale per contemperare le varie esigenze che sono state prospettate o che vengono man mano alla luce. Essendo, quindi, contrario alla soppressione, è ovvio che in via generale deve essere contrario alla nuova istituzione.

Si dice da più parti che non è vero che i magistrati sono scarsi, ma è vero che sono mal distribuiti. Una delle ragioni di questa presunta cattiva distribuzione...

CASTELLI. Forse reale, non presunta.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo lo può dire lei, non io. Dicevo che una delle ragioni di questa presunta cattiva distribuzione è proprio una situazione obiettiva per cui, però, non appena si accenna a portare dei mutamenti, si scatenano ribellioni, proteste — legittime finché si vuole — da parte dei vari parlamentari interessati.

Allora, perché oggi sono iscritte all'ordine del giorno queste proposte di legge? Evidentemente perché vi è la necessità di conciliare questa esigenza di natura generale, che ho esposto in precedenza ed alla quale il Governo rimane fedele, con la situazione obiettiva. Sia per evidenti ragioni di urgenza, sia per macroscopica non funzionalità dei vari uffici in relazione alle attuali circoscrizioni, sia perché non si scardina in effetti il principio (molto opportunamente il relatore Felisetti ha detto che una cosa è istituire delle corti di assise ed un'altra cosa è istituire degli uffici giudiziari autonomi), sembra possibile operare senza vulnerare la linea generale che il Governo intende seguire, realizzando tuttavia una migliore situazione organizzativa che consenta una più rapida, adeguata amministrazione della giustizia.

Per questi motivi il Governo è favorevole alla istituzione delle corti di assise (non occorre parlare di Rimini, perché si tratta di una vera e propria dimenticanza al momento dell'approvazione della legge istitutiva del tribunale di quella città) di Brindisi e di Taranto. Ho voluto constatare *de visu* nelle varie zone, come ha ricordato l'onorevole Manco, il carico di lavoro colà esistente, pari al doppio di quello che normalmente induce ad istituire nuove corti di assise.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Si tratta, pertanto, di una esigenza funzionale che, senza vulnerare il principio di natura generale, consente una più equa ripartizione degli uffici. Ecco perché il Governo esprime parere favorevole alla istituzione delle corti di assise di Rimini, Brindisi e Taranto.

Mi soffermerò ora sul tema della istituzione di una corte di appello a Reggio Calabria. Il Governo, nell'esprimere il suo atteggiamento, non intende seguire alcuna posizione di esasperata politicità che è emersa non solo qui, ma anche altrove; intende però essere scrupolosamente fedele ai criteri di obiettività cui prima facevo cenno.

Mentre appare giusta e rispondente ai suddetti criteri l'aggregazione dei tribunali di Locri e di Palmi alla sezione staccata della corte d'appello di Reggio Calabria, sembra al Governo, a parte le considerazioni precedentemente esposte (perché certamente questo solleverebbe tanti altri problemi che oggi sono sul tappeto e che hanno dei sostenitori, né più né meno come ha dei sostenitori la proposta di istituire una corte d'appello a Reggio Calabria), che l'istituzione di questo organo, laddove già esista una sezione staccata e quindi, praticamente, l'autonomia sia assicurata, potrebbe determinare una certa inversione di tendenza rispetto a quella giusta esigenza che anche il relatore ha messo in luce, cioè di istituire le corti d'appello nell'ambito soprattutto regionale, con base soprattutto regionale. E credo che questo sia uno dei criteri essenziali cui si ispirerà anche il nuovo ordinamento penitenziario. Non vi è, a vantaggio della tesi della nuova corte di appello, il conforto di tutti quegli altri motivi che militano a favore della aggregazione dei due tribunali.

Naturalmente, non voglio minimamente sminuire il valore di quanto hanno affermato i rappresentanti di Reggio Calabria: le loro considerazioni sono esattissime dal punto di vista logico, rappresentano una giusta esigenza della città. Ed i parlamentari eletti in quelle circoscrizioni fanno benissimo a prospettarle e sostenerle con il vigore con cui le sostengono. Vorrei soltanto dire che, come il Governo deve avere una visione generale del problema, così anche il parlamentare singolo (il quale, anche se ai sensi della Costituzione rappresenta l'intera nazione, in pratica — ed è più che logico — rappresenta particolarmente le zone da cui ha tratto il mandato) deve avere una visione globale del problema. Ma il Go-

verno si deve far carico delle esigenze generali e, pur considerando con attenzione i motivi e le necessità che sono stati esposti, deve tener conto delle necessità e dei motivi esposti da rappresentanti di altri settori e di altre zone d'Italia, oltre che mantenere un indirizzo che non può subire delle eccezioni ad ogni piè sospinto, altrimenti perderebbe la propria caratteristica di chiara linea politica.

Il Governo, comunque, non si sottrarre al dovere di esprimere un parere, anche se sa che quest'ultimo potrà essere contrario alle attese, alle aspirazioni di una popolazione così nobile come quella di Reggio Calabria. Tuttavia, il Governo è certo che la parte migliore (o anche la totalità) di questa popolazione potrà rendersi conto dei veri motivi per cui allo stato attuale non è possibile accedere a questa richiesta che, pur portando degli innegabili vantaggi alla zona, come è stato in questa sede molto opportunamente dichiarato, tuttavia rappresenterebbe nello schema generale, che il Governo intende realizzare, una eccezione tale da poter compromettere notevolmente la emanazione di un ordinamento giudiziario quanto più equo possibile, quanto più rispondente possibile alle esigenze nazionali.

Sono queste le ragioni per cui il Governo, riassumendo la sua posizione, esprime parere favorevole alla istituzione delle corti di assise di Rimini, Brindisi e Taranto, per le quali il relatore ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio superiore della magistratura, parere che è stato in un primo momento negativo e poi, successivamente, positivo. Per quanto riguarda invece l'istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria, abbiamo chiesto il parere al Consiglio superiore in data 25 ottobre 1972; lo abbiamo sollecitato il 26 marzo 1973; lo abbiamo ancora sollecitato il 6 febbraio 1974; ma non abbiamo ancora avuto risposta.

Ho quindi esposto le ragioni per cui il Governo esprime un giudizio favorevole alla istituzione delle corti d'assise di Rimini, Brindisi e Taranto ed alla aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione staccata di Reggio Calabria, e dà parere favorevole alla istituzione della corte d'assise a Locri.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1949. Poiché non sono stati presentati

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È istituito il circolo di corte d'assise in Rimini; esso fa parte del distretto di corte d'appello di Bologna.

(È approvato).

ART. 2.

Il circolo di corte d'assise in Rimini è formato dal territorio sul quale ha competenza il tribunale di Rimini.

(È approvato).

La proposta di legge n. 1949 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge nn. 574, 582 e 713.

Dato che i tre suddetti progetti di legge sono pressoché identici, converrà redigere un testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1, identico nelle tre proposte di legge:

ART. 1.

Sono istituite le corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, io pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 come formulato nelle tre proposte di legge:

ART. 2.

La giurisdizione delle corti di assise di Brindisi e Taranto, si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria rispettivamente del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

ART. 2.

La giurisdizione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto, si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria rispettivamente del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

ART. 2.

La giurisdizione delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto, si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria rispettivamente del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

Il relatore Felisetti ha presentato il seguente testo unificato dell'articolo 2:

ART. 2.

La giurisdizione delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria, rispettivamente, del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 come formulato nelle tre proposte di legge:

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari per le corti d'assise di primo grado di Brindisi e di Taranto, assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario, in modo tale che il funzionamento delle corti d'assise possa iniziare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari per le corti d'assise di primo grado di Brindisi e di Taranto, assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario, in modo tale che il funzionamento delle corti d'assise possa iniziare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari per le corti d'assise di primo grado di Brindisi e di Taranto.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario, in modo che il funzionamento delle corti d'assise possa iniziare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Felisetti ha presentato il seguente testo unificato dell'articolo 3:

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari per le corti d'assise di primo grado di Brindisi e di Taranto, assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario, in modo che il funzionamento delle corti d'assise possa iniziare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

FELISETTI, *Relatore*. Propongo che il testo unificato assuma il seguente titolo:

« Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del testo unificato, proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 574, 582 e 713 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame degli articoli delle proposte di legge nn. 476, 643, 1428 e 2499.

CASTELLI. Signor Presidente, credo che se l'indirizzo della maggioranza della Commissione è quello che è affiorato dagli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e degli esponenti dei due maggiori gruppi, si dovrà a questo punto procedere alla redazione di un testo unificato della proposta di legge n. 1428 dei deputati Giuseppe Reale ed altri e della proposta di legge n. 2499 del deputato Giacomo Mancini.

PRESIDENTE. La sua proposta mi sembra prematura, onorevole Castelli. Occorre infatti preliminarmente accertare se la Commissione intenda approvare le disposizioni, che figurano sia nella proposta di legge n. 476, sia nella proposta di legge n. 643, sia nella proposta di legge n. 1428, che prevedono l'istituzione di una corte d'appello a Reggio Calabria. In caso affermativo, infatti, un testo unificato dovrebbe ricomprendere tutte e quattro le proposte di legge. In caso negativo, invece, le proposte di legge nn. 476 e 643 verrebbero a cadere, assieme alla corrispondente parte della proposta di legge n. 1428: soltanto a questo punto converrebbe procedere all'unificazione di questi due progetti di legge.

Pertanto, conviene iniziare la discussione dagli articoli 1 delle proposte di legge nn. 476, 643 e 1428, dei quali do lettura:

ART. 1.

La sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria è trasformata in sede di Corte d'appello con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

ART. 1.

La sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria è elevata a corte d'appello autonoma, con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

ART. 1.

È istituita in Reggio Calabria una corte d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

REALE GIUSEPPE. Mi sono sempre sforzato, nei miei diciassette anni di attività parlamentare, di servire effettivamente gli interessi delle popolazioni rappresentate, non di servirmi delle popolazioni per fini di parte.

Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, il quale ha affermato che, dal punto di vista logico, l'autonomia della corte d'appello è fuori discussione, ma che allo stato attuale non è consigliabile procedere ad uno scardinamento dell'attuale situazione. Certo, altro è il desiderabile, altro il realizzabile. Mi pongo quindi dinanzi al problema della funzionalità della giustizia, che è lo scopo

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

preminente della mia azione di politico, ed escludo gli elementi eteronomi che non giovano alla causa sulla quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi: e pertanto, mentre insisto sin d'ora sull'articolo 3-bis, che preannuncio come emendamento alla proposta di legge n. 1428, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 476, convinto di adoperarmi oggi per il raggiungimento di una soluzione concreta, tendente al sodisfacimento, sia pure parziale, delle esigenze delle popolazioni interessate: mentre il problema dell'autonomia rimane aperto, come emerge — se non erro — dall'intervento del Governo e da quelli degli esponenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, procederemo ora alla votazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 476, che, se approvato, assorbirà l'articolo 1 della proposta di legge n. 643 e della proposta di legge n. 1428.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge n. 476, del quale ho precedentemente dato lettura.

(È respinto).

A seguito della votazione testé svoltasi sono preclusi il secondo (ed ultimo) articolo della medesima proposta di legge n. 476, tutti gli articoli della proposta di legge n. 643 e l'articolo 1 della proposta di legge n. 1428.

CASTELLI. Avanzo nuovamente la proposta di sospendere la seduta per qualche minuto, al fine di pervenire alla stesura di un testo unificato.

MANCO. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Castelli.

(È approvata).

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, procederemo ora all'esame degli articoli, non preclusi dalla precedente votazione, della proposta di legge n. 1428 e della proposta di legge n. 2499, per redigere un testo unificato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1428:

ART. 2.

È istituita in Reggio Calabria una corte d'assise d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni delle corti d'assise di Reggio Calabria e di Palmi.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

FELISETTI, Relatore. È infatti apparso che tale obiettivo è già assicurato dalla normativa vigente.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge n. 1428, del quale l'onorevole Giuseppe Reale ed il relatore Felisetti, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso l'articolo 2 della proposta di legge n. 1428.

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge n. 1428:

ART. 3.

A parziale modifica della tabella *N* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificata dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360, e dalla legge 15 maggio 1967, n. 430, è istituita una corte d'assise in Locri, che cessa dall'essere compresa nella circoscrizione della corte d'assise di Palmi.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

È istituita in Locri una corte d'assise avente giurisdizione sulla circoscrizione del tribunale di Locri.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

REALE GIUSEPPE. Si tratta di un emendamento di natura formale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

TRIPODI ANTONINO. Desidero dichiarare che i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale voteranno contro gli emendamenti Reale Giuseppe e Felisetti e contro il testo unificato delle proposte di legge nn. 1428 e 2499.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Giuseppe Reale e del relatore, accettato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 3 della proposta di legge n. 1428.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2499:

ART. 1.

I tribunali di Palmi e di Locri, attualmente dipendenti dalla corte di appello di Catanzaro, sono aggregati alla sezione staccata e alla sezione di corte di assise di appello di Reggio Calabria, che avranno conseguentemente giurisdizione anche sui territori compresi nella circoscrizione dei predetti tribunali.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Le corti d'assise di Palmi e Locri sono aggregate alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.

I tribunali di Palmi e Locri sono aggregati alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria.

FELISETTI, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Giuseppe Reale e del

relatore, accettato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2499.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge n. 1428 e dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2499:

ART. 4.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario per il funzionamento della corte d'appello di Reggio Calabria, della corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della corte d'assise di Locri, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale eventualmente necessario al funzionamento della sezione staccata di corte di appello e di assise di appello di Reggio Calabria, rivedendo le piante organiche degli uffici della corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti propongono di sostituirli con il seguente:

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del personale necessario per il funzionamento degli uffici indicati nei precedenti articoli, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

REALE GIUSEPPE. L'emendamento si illustra da sé.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Giuseppe Reale e del relatore, accettato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 4 della proposta di legge n. 1428 e dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2499.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge n. 1428 e dell'articolo 4 della proposta di legge n. 2499:

ART. 5.

Il Governo è autorizzato a fissare la data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Reggio Calabria, della corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della corte d'assise di Locri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio dell'aggregazione.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti propongono di sostituirli con il seguente:

ART. 4.

L'inizio dell'attività della corte d'assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'articolo 2 avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella data che verrà fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

FELISETTI, *Relatore*. Si tratta di un testo che unifica le corrispondenti disposizioni delle due proposte di legge, coordinandole con la nuova impostazione del provvedimento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Giuseppe Reale e del relatore, accettato dal Governo, sostitutivo degli articoli 5 e 4, rispettivamente, delle proposte di legge nn. 1428 e 2499.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge n. 1428 e dell'articolo 3 della proposta di legge n. 2499:

ART. 6.

Alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Reggio Calabria, della corte d'assise d'appello di Reggio Calabria e della corte d'assise di Locri gli af-

fari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Catanzaro e che in forza della presente legge e per ragioni di territorio, passano alla competenza della corte d'appello di Reggio Calabria, della corte d'assise di appello di Reggio Calabria, della corte d'assise di Locri sono devoluti alla cognizione di queste corti. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali sia avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia già stato notificato il decreto di citazione ed agli affari di volontaria giurisdizione che siano già in corso, sempre alla data indicata al comma precedente.

ART. 3.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti alla corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione staccata, sono di ufficio devoluti alla cognizione della stessa.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti propongono di sostituirli con i seguenti:

ART. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

ART. 6.

Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte d'as-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

sise di Palmi che, in virtù del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 4.

La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione.

REALE GIUSEPPE. Anche questi emendamenti tendono ad unificare e coordinare le corrispondenti disposizioni delle due proposte di legge.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti dell'onorevole Giuseppe Reale e del relatore, accettati dal Governo, sostitutivi degli articoli 6 e 3, rispettivamente, delle proposte di legge n. 1428 e 2499.

Pongo in votazione il primo emendamento, corrispondente all'articolo 5 del nuovo testo unificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, corrispondente all'articolo 6 del nuovo testo unificato.

(È approvato).

L'onorevole Giuseppe Reale ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Una sezione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ha sede in Reggio Calabria.

La circoscrizione della sezione coincide, anche agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nei capi II e III del titolo II del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, con quella della sezione di corte d'appello di Reggio Calabria.

REALE GIUSEPPE. Ho presentato questo articolo aggiuntivo, perché mi è parso che la aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione di corte d'appello esistente a Reggio Calabria dovesse trovare un completamento in una modifica dell'organizzazione dell'avvocatura dello Stato, tale da

adeguare detta organizzazione all'unificazione delle competenze, in sede di appello, sui provvedimenti dei tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Catanzariti, Cittadini e Coccia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 6-bis.

Una sezione dell'avvocatura distrettuale dello Stato ha sede in Reggio Calabria.

La circoscrizione della sezione coincide, anche agli effetti della applicazione delle norme contenute nei capi II e III del titolo II del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, con quella della sezione di corte di appello di Reggio Calabria.

CATANZARITI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Desidero avvertire che gli articoli aggiuntivi Reale Giuseppe e Catanzariti potranno essere posti in votazione soltanto nei principi ispiratori, dovendosi acquisire su di essi, prima della definitiva approvazione, il parere della I e della V Commissione.

REALE GIUSEPPE. Per non ritardare l'iter del provvedimento, ritiro il mio articolo aggiuntivo, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

COCCIA. Anch'io ritiro l'articolo aggiuntivo Catanzariti ed altri, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Giuseppe Reale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuseppe Reale e Felisetti hanno proposto il seguente nuovo titolo del progetto di legge:

« Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria ».

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

È così esaurito l'esame degli articoli e degli emendamenti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

Gli onorevoli Giuseppe Reale e Calanzariti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

nell'approvare il progetto di legge recante aggregazione dei tribunali di Palmi e di Locri alla sezione staccata della corte di appello di Reggio Calabria,

invita il Governo

ad assumere idonee iniziative per istituire una sezione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in Reggio Calabria ».

(0/1428/1/4)

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il contenuto di questo ordine del giorno non investe soltanto la competenza del Ministero di grazia e giustizia, ma anche quelle della Presidenza del Consiglio e del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Lo accetto quindi come raccomandazione, ma limitatamente alla parte di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

REALE GIUSEPPE. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge nn. 1428 e 2499 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale dei testi unificati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge ACCREMAN: « Istituzione della corte d'assise in Rimini » (1949).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Proposte di legge GUADALUPI ed altri: « Istituzione della corte di assise di primo grado a Brindisi e Taranto » (574); CAROLI: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto » (582); MANCO ed altri: « Istituzione delle corti di assise di primo grado di Brindisi e Taranto » (713) *in un testo unificato col titolo: « Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto »*:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposte di legge REALE GIUSEPPE ed altri: « Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria » (1428); MANCINI GIACOMO: « Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (2499), *in un testo unificato col titolo: « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria »*:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del testo unificato delle proposte di legge nn. 1428 e 2499, risultano assorbite le proposte di legge nn. 476 e 643.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Aloï, Felisetti, Sabbatini, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Tripodi Antonino, Musotto, Papa, Perantuono, Riccio Pietro, Riela, Reale Giuseppe, Stefanelli e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
